

SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SPADAFORA – PACE DEL MELA – FIUMEDINISI - Classe II

L'anno 2026 addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di _____

TRA

Il Comune di Spadafora legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Letterio Pistone, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto (Classe III);

E

Il Comune di Pace del Mela legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Mario La Malfa, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto (Classe II);

E

Il Comune di Pace di Fiumedinisi legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Giovanni Sebastiano De Luca, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto (Classe IV);

PREMESSO

- che l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha provveduto a disciplinare la materia in oggetto attraverso appositi atti, in particolare:
 - Deliberazione n. 150 del 15/07/1999, relativamente alla procedura e alle modalità di costituzione delle Convenzioni di Segreteria Comunale;
 - Deliberazioni n. 135 del 29/05/2000 e n. 164 del 27/07/2000, in merito ad alcune linee di indirizzo sulla costituzione delle Convenzioni medesime;
 - Deliberazione n. 113 del 02/05/2001 di interpretazione della Delibera n. 150/1999;
 - Deliberazione n. 270 del 06/09/2001, chiarificatoria in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
- che con delibera consiliare del Comune di Spadafora n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- che con delibera consiliare del Comune di Pace del Mela n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato B);
- che con delibera consiliare del Comune di Fiumedinisi n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato C);

TUTTO CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in triplice originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Spadafora (classe III abitanti 4629), Pace del Mela (classe II abitanti 6.001) e Fiumedinisi (classe IV abitanti 1256) nel rispetto del disposto degli artt. 30 c. 1 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di segreteria comunale al fine

di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario, ottenendo così un risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Pace del Mela assume la veste di Comune capo convenzione. La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.

Il Segretario Comunale individuato è la dott.ssa Giovanna Crisafulli, iscritta nella fascia "B" dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Sicilia.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché nelle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

All'entrata in vigore della presente convenzione resta confermato l'incarico di titolare in capo al Segretario in servizio quale titolare della segreteria del comune capo convenzione.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000, come modificata dalla deliberazione 278/2003, dell'ex Agenzia Segretari Comunali.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, provvederà altresì:

- ad indicare al Ministero dell'Interno, ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- a richiedere al Ministero dell'Interno il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività extra Convenzione;
- alla valutazione per l'erogazione della eventuale retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale, in accordo con il Sindaco del Comune in Convenzione.

ART. 4 - RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario Comunale dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascun Sindaco.

Il rapporto di lavoro, relativamente al trattamento sia giuridico che economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari ed altro. A tale proposito il Segretario comunale programmerà i giorni di assenza per ferie con i Sindaci dei Comuni interessati.

ART. 5 - MODALITÀ OPERATIVE

Il Segretario comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro di 36 ore settimanali, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlandolo alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione e articolerà l'orario di lavoro nella seguente misura 55,56% (cinquantacinque/56 per cento) presso il Comune di Spadafora, 33,33% (trentatré/33 per cento) presso il Comune di Pace del Mela e 11,11% (undici/11 per cento) presso il Comune di Fiumedinisi.

Il Segretario comunale dovrà prestare servizio presso le Amministrazioni comunali, nel rispetto delle giornate spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci, sentito il Segretario Comunale e che potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

La partecipazione del Segretario alle riunioni degli organi collegiali di ciascuno dei tre Comuni, quando venga resa fuori dalle ore di lavoro ordinarie è concordata dalle Amministrazioni con il Segretario medesimo, in relazione alle esigenze dei vari procedimenti e delle relative scadenze di termini fissati dalla legge o dai regolamenti che determinano automaticamente la eventuale priorità nella scelta delle date e degli orari.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura proporzionale alle ore prestate presso ciascun Comune.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali stipulato in data 16/05/2001 nonché dalla normativa che entrerà in vigore nella vigenza della presente convenzione, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Spadafora 61,11%
- Comune di Pace del Mela 27,78%
- Comune di Fiumedinisi 11,11%

Il trattamento economico ed i conseguenti assegni a favore del Segretario comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune capo convenzione comprese le spese relative alle supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, mentre gli altri Comuni convenzionati provvedono a versare la parte di spesa a proprio carico entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di specifico prospetto per il recupero degli oneri economici, redatto dal Comune capo-convenzione con cadenza trimestrale.

Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno carico al Comune capo-convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati i buoni pasto per attività svolte nelle ore pomeridiane, gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, indennità di missione e rimborso delle spese relative alle trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni, i diritti di segreteria ove spettanti per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148, nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c" del TUEL ed il compenso per la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41 comma 4 del C.C.N.L. dei segretari comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo.

La liquidazione dei diritti di segreteria sui contratti rogati verrà effettuata dai comuni convenzionata e solo comunicata al Comune Capo convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art.30, commi e 2bis, della legge n. 734/1973, così come modificato e integrato dal d.l. n. 90/2014, convertito in l. n. 114/2014 (i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge).

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato. È fatta salva la possibilità per i Comuni convenzionati di avvalersi del Comune capo-convenzione per l'erogazione anche di tali oneri, con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.

È a carico di ogni comune convenzionato il rimborso delle spese di viaggio, di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dell'art. 45, comma 2, del CCNL 16.05.2001, per raggiungere le sedi dei Comuni convenzionati e per lo svolgimento di altre attività istituzionali oltre il periodo lavorativo.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione di Pace del Mela, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di Spadafora e al Comune di Fiumedinisi, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci dovranno consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio di segreteria (ed almeno una volta l'anno). Di tale consultazione dovrà essere redatto verbale scritto.

In particolare è obbligatoria nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale;
- revoca del Segretario Comunale;
- verifica dell'andamento del servizio anche ai fini della liquidazione dell'indennità di risultato;
- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

La durata della presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni 1 (uno) ed avrà decorrenza dalla presa d'atto da parte della Prefettura di Palermo.

Essa possiede comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Variazione delle modalità operative del servizio prestato;
- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni comunali; in tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.
- Recesso unilaterale di una delle tre Amministrazioni comunali contraenti, anche su richiesta del Segretario comunale, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate. In questo caso la convenzione cessa di produrre ogni effetto dalla data del provvedimento con cui il Prefetto prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la medesima procedura, per un uguale periodo e/o per un diverso periodo da concordare.

Nel caso in cui il Sindaco neoeletto manifestasse la volontà di esercizio del potere di nomina, in applicazione del DPR 465/97, gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo giorno dalla proclamazione del Sindaco neoeletto.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGES n. 150 del 15 luglio 1999, nei casi di scioglimento anticipato da parte del Comune capo-convenzione o di recesso unilaterale, i Sindaci definiscono d'intesa tra loro, e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune, tra quelli già facenti parte della convenzione, deve essere nominato. Ove non si giunga all'accordo tra i Sindaci e il Segretario, quest'ultimo potrà optare per la titolarità del Comune capo convenzione o degli altri Comuni convenzionati, fermo restando l'assenso del Sindaco.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è classificata in classe II (popolazione superiore a 10.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente Convenzione è inoltre soggetta alle disposizioni di legge e contrattuali che dovessero intervenire nel corso della sua vigenza.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, nonché di tutti gli altri documenti necessari ai sensi della vigente normativa, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale della Sicilia per i conseguenziali provvedimenti, a cura del comune capo convenzione.

ART. 11 — ENTRATA IN VIGORE

La presente convenzione, conseguita l'esecutività delle deliberazioni consiliari, che l'approvano, entra in vigore dalla presa d'atto da parte della Prefettura di Palermo.

ART. 12 — REGISTRAZIONE

Registrazione La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Io sottoscritto Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo dichiarano conforme alle loro volontà e in segno di accettazione, insieme a me, lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Sindaco del Comune di
Spadafora**

**Il Sindaco del Comune
Pace del Mela**

**Il Sindaco del Comune di
Fiumedinisi**

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli)
